

Plusvalenza “cessione anticipata calciatori”: si paga l’Irap?

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la sentenza n. 1346/14 rileva che sulla “plusvalenza derivante dalla cessione anticipata dei calciatori si applica l’Irap”.

Tale sentenza risulta essere in controtendenza con quanto evidenziato dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lazio n. 92 del 21 maggio 2012 secondo cui “le plusvalenze derivanti dalle cessioni di calciatori non rientrano nella base imponibile dell’Irap”.

Dall’analisi delle sentenze in riferimento, si rileva che sulla tematica “Irap–cessione dei calciatori” attualmente esiste un importante contrasto di opinioni: da una parte le società di calcio che sostengono la non imponibilità Irap nel caso di cessione dei calciatori e dall’altra parte l’amministrazione finanziaria che pretende il pagamento dell’ Irap sulle plusvalenze realizzate in caso di trasferimento di calciatori.

Le disposizioni in materia di Irap prevedono il concorso alla formazione della base imponibile Irap delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazioni strumentali (siano esse materiali od immateriali), vale a dire di beni idonei allo svolgimento dell’attività d’impresa, contraddistinti da una destinazione “durevole” e pertanto soggetti alle procedure di ammortamento.

Nei bilanci delle società di calcio professionistiche, i costi derivanti dall’acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore sono iscritti alla voce “immobilizzazioni immateriali” ed in particolare tra i “diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori”.

Con il parere del Consiglio di Stato, è stato chiesto di chiarire se il trasferimento di un calciatore realizza la cessione delle relative prestazioni sportive ed integri pertanto la cessione di un bene strumentale a carattere immateriale. Solo in caso affermativo, sulla plusvalenza derivante dal trasferimento sarebbe dovuta l’Irap (in quanto plusvalenza derivante dalla cessione di un’immobilizzazione immateriale).

La questione, pertanto, si gioca tutta sul piano dell’inquadramento giuridico dei trasferimenti di calciatore.

Ad avviso dei clubs, il trasferimento del calciatore non determinerebbe alcuna cessione del contratto di prestazione sportiva (e dunque non configurerebbe la cessione di un’immobilizzazione immateriale).

Prima del trasferimento al club acquirente, il contratto in essere tra il calciatore e la società cedente sarebbe risolto anticipatamente (venendo meno pertanto il diritto pluriennale di sfruttamento esclusivo delle prestazioni calcistiche da parte della società).

Il corrispettivo pagato dal club acquirente altro non sarebbe che il corrispettivo versato a fronte del diritto alla “risoluzione anticipata” del citato contratto e, si badi bene, non rappresenterebbe il corrispettivo riguardante l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore trasferito.

Vi sarebbe infatti, tra il calciatore e la società acquirente, la stipulazione del nuovo contratto (il cui contenuto è solitamente diverso, in quanto a durata e disciplina economica, rispetto a quello che il calciatore trasferito aveva in essere con società cedente).

Antonio Sanges – (AICAS) Associazione Italiani Commercialisti Azienda Sport